



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI BENASSI APS

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Il "**Circolo Arci Benassi**", che assume la denominazione "**Circolo Arci Benassi APS**" esclusivamente con effetto dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito denominato *Circolo* nel presente testo), Associazione di Promozione Sociale, costituita come tale in data 4 aprile 1994, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico ed ha **durata illimitata**.

Il circolo è un Circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 341 del 31 luglio 2017.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

La **sede** legale dell'Associazione è in Comune di **Bologna (BO)**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli Associati non necessita di modifica statutaria.

Il Circolo è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS", utilizzando la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2 - Scopo, finalità ed attività di interesse generale

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie del Circolo dirette agli Associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) organizzazione e gestione di **attività culturali**, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale** e culturale;
- c) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) accoglienza umanitaria ed **integrazione sociale** dei migranti;
- e) organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;
- f) **beneficenza**, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- g) promozione della **cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e **tutela dei diritti umani**, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- i) **riqualificazione di beni pubblici** inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le sopra descritte attività sono svolte attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari.

Inoltre, il Circolo ha come finalità la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della Legge n. 220 del 14 novembre 2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile ed alle istituzioni scolastiche.

Il Circolo può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice del Terzo Settore.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo, il tutto coerentemente con le attività fissate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 3 - Attività diverse

Oltre alle attività di interesse generale il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Il Circolo può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4 - Attività degli associati e dei volontari

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ai volontari possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci del Circolo persone fisiche.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Circolo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - Procedura di ammissione

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art. 6.

All'atto dell'accettazione della domanda, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; in particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 9 - Doveri dei soci

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- esclusione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11 - Azioni disciplinari ed esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il **richiamo scritto**, il **rifiuto** motivato del **rinnovo** della **tessera sociale** o l'**esclusione** come consentito in tale ultima ipotesi dall'art. 25, comma 1, lettera e), per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo, materiale ed immateriale;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza e il danno dovrà essere risarcito, in mancanza di dolo deciderà il Consiglio Direttivo;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 12 - Ricorso avverso i provvedimenti disciplinari

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'Organismo di garanzia del Circolo, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13 - Patrimonio sociale

Il Circolo trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito;
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art. 14 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si intende dall'1 (uno) gennaio al **31** (trentuno) **dicembre** di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un **Bilancio**, redatto secondo le disposizioni di legge,

all'assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il **Bilancio sociale** e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Il Consiglio Direttivo cura il deposito dei bilanci presso i registri previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Art. 15 - Destinazione dell'attivo

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali.

L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti (nominati qualora si rendano obbligatori per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Sono organi di garanzia:

- il Collegio dei Garanti (nominato qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno);
- l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti (nominati qualora si rendano obbligatori per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno);

Ai componenti degli organi dell'Associazione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

Art. 17 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo a cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci

iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto per tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e con le modalità di legge.

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo o del Presidente tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, eccetera).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne facciano richiesta motivata almeno tre decimi dei soci aventi diritto al voto.

In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dall'Organo di controllo e di revisione legale, se deciso all'unanimità dei suoi

componenti.

Art. 19 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della **metà più uno dei soci** con diritto di voto.

In **seconda convocazione** l'Assemblea è regolarmente costituita **qualunque sia il numero** degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti, fatti salvi i diversi quorum rafforzati previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Non è previsto il voto per delega.

Art. 20 - Quorum rafforzati

Fatto salvo il quorum costitutivo previsto dall'art. 19, anche in seconda convocazione il quorum deliberativo per determinate materie sarà quello rafforzato in appresso specificato.

Le **delibere volte a modificare il presente Statuto** dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la **presenza** di almeno **1/3** (un terzo) **degli associati** ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione e la fusione sarà necessario il voto favorevole di 1/5 (un quinto) dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Per le delibere di **modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative** vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la **maggioranza degli intervenuti**.

Art. 21 - Presidenza dell'Assemblea e modalità di votazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18, ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali, ed eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini ed approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura **in carica tre anni**.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a **tre** e non superiore a **tredici**.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24 - Commissioni di lavoro e rapporti di consulenza

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 25 - Cariche e funzioni consiliari

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;
 - il Vicepresidente (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno): coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 26 - Competenze e funzioni del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre il Bilancio sociale secondo la normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e

programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 27 - Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed **almeno una volta al mese**.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri che dichiarano di essere pienamente informati sulle materie poste all'ordine del giorno.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto il verbale a cura del Segretario.

Tale verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi mediante video-conferenza e/o mediante audio-conferenza e/o mediante collegamento telematico a distanza alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente accertare: 1) l'identità e la legittimazione degli intervenuti per mezzo di videoconferenza o collegamento telematico; 2) il regolare svolgimento della riunione; 3) constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura dell'Associazione, nei quali i Consiglieri potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Del rispetto delle suddette condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 28 - Partecipazione dei Consiglieri alle riunioni e decadenza

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Art. 29 - Poteri e funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 30 - Organo di Controllo e Revisione legale

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo dura in carica 3 (tre) anni, in ogni caso fino all'approvazione del Bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio.

L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la Revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 31 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

I membri dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo nei casi previsti dalla legge.

ORGANI DI GARANZIA

Art. 32 - Organi di garanzia

Sono organi di garanzia:

- il Collegio dei Garanti (nominato qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno);
- l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti di cui all'art. 30 (nominato qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno);

Art. 33 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto di **tre membri effettivi** e due supplenti.

Il Collegio dei Garanti viene nominato qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Il Collegio dei Garanti è nominato dall'Assemblea.

I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e competenza in relazione alla natura dell'incarico.

Dura **in carica tre anni** ed i suoi componenti sono rinominabili.

In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante subentrano i supplenti in ordine di età.

Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze di intervento avanzate in forma scritta in materia di:

- interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dell'eventuale Regolamento interno;
- diniego di ammissione a socio;
- diniego di rinnovo della tessera;
- esclusione del socio;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria.

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti deve provvedere entro quattro mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione al Consiglio Direttivo.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

I membri del Collegio dei Garanti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se ammessi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra

loro.

Art. 34 - Incompatibilità delle cariche

Le cariche di Consigliere, membro del Collegio dei Garanti e membro dell'Organo di controllo e di revisione legale sono incompatibili fra loro.

SCIoglIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa con il **voto favorevole** dei **3/4** (tre quarti) **dei soci** in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

E' in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.